

Condizioni e Modalità Generali di Acquisto di Hamilton Italia S.r.l.

(qui di seguito denominata «Hamilton»)

1. Inizio e ambito di applicazione

- 1.1 Con effetto dal 1 settembre 2015 tutti gli acquisti e gli accordi legali stipulati da Hamilton con i suoi fornitori saranno soggetti esclusivamente a queste Condizioni e modalità generali di acquisto (qui di seguito denominate «le CGA»), nella misura in cui queste non sono modificate da accordi individuali scritti. Inoltre, queste CGA sostituiscono le Condizioni e modalità generali di acquisto di Hamilton valide in precedenza.
- 1.2 Le condizioni e modalità generali di commercio del fornitore (qui di seguito denominato "il Fornitore") che contraddicono queste CGA sono applicabili soltanto nella misura in cui Hamilton le approva espressamente per iscritto.
- 1.3 Hamilton si riserva il diritto di modificare queste GGA in qualsiasi momento.

2. Offerte fatte dal Fornitore

- 2.1 A seguito di una richiesta di Hamilton, il Fornitore sarà invitato a presentare una offerta gratuita.
- 2.2 L'offerta presentata dal Fornitore dovrà rispettare le specifiche e le descrizioni di Hamilton e nel caso di deviazioni dovrà espressamente richiamare l'attenzione a queste.
- 2.3 L'offerta presentata dal Fornitore deve dettagliare tutti i costi secondari per tasse, imposte, dazi, imballaggio, trasporto, royalty ecc. che dovranno essere sostenuti da Hamilton.
- 2.4 Se il Fornitore non stipula espressamente una diversa scadenza nella sua offerta, l'offerta sarà vincolante per 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento da parte di Hamilton.

3. Ordini eseguiti da Hamilton

- 3.1 Se il Fornitore emette una conferma d'ordine che devia dall'ordine, allora Hamilton non sarà vincolata da questa conferma d'ordine senza una conferma esplicita.
- 3.2 Gli ordini, le commissioni e gli accordi, nonché le modifiche o le aggiunte agli ordini, saranno vincolanti per Hamilton solo se questi sono stati eseguiti o stipulati per iscritto dai dirigenti amministrativi interni autorizzati.

4. Prezzi e pagamenti

- 4.1 I prezzi indicati nell'ordine di Hamilton costituiscono essenzialmente prezzi fissi (senza IVA) e sono intesi porto franco Agrate Brianza.
- 4.2 Aumenti generali dei prezzi dovranno essere notificati a Hamilton per iscritto almeno due mesi prima che questi entrino in vigore. Nel caso di ordini in corso, non saranno ammessi aumenti di prezzo.
- 4.3 I pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del prodotto o dei servizi. Nel caso di difetti accertati, Hamilton si riserva il diritto di trattenere il pagamento.
- 4.4 Il pagamento non significa che la consegna o il servizio sia stato riconosciuto come contrattualmente conforme. Nel caso di una consegna o di un servizio difettoso o incompleto, Hamilton avrà il diritto, in ragionevole misura e a prescindere da tutti gli altri diritti, di trattenere i pagamenti da rivendicazioni derivanti dal rapporto commerciale fintanto che questi non siano stati correttamente eseguiti.
- 4.5 I pagamenti saranno effettuati, salvo diverso accordo, in Euro.

- 4.6 Rivendicazioni esistenti contro Hamilton non possono essere trasferiti a terzi.

5. Qualità, controlli, notifica di difetti e riparazioni

- 5.1 Il Fornitore garantisce il rispetto delle specifiche e della qualità e delle altre caratteristiche dei componenti richiesti da Hamilton nel suo ordine.
- 5.2 Il Fornitore è obbligato ad osservare i dati tecnici richiesti per le sue merci in conformità con i documenti sui quali si basa l'ordine, come i disegni, i termini tecnici e le condizioni di consegna, le specifiche, le descrizioni o i campioni.
- 5.3 Hamilton ha il diritto di controllare il Fornitore una volta l'anno. Hamilton avrà inoltre il diritto di eseguire verifiche sul cliente e ispezioni da parte di autorità pubbliche presso il Fornitore a seguito di preavviso e, se necessario, di estendere questi alle relative sedi commerciali del Fornitore.
- 5.4 Se Hamilton dovesse accertare che si è verificato un cambiamento di qualità senza il dovuto preavviso, allora Hamilton avrà il diritto di respingere le merci. Il Fornitore sarà responsabile per le perdite dirette e indirette sostenute da Hamilton come conseguenza del cambiamento di qualità che non è stato notificato in tempo utile.
- 5.5 Le modifiche di prodotto devono essere notificate a Hamilton in tempo utile e in maniera comprensibile e saranno ritenute costituire una richiesta di modifica contrattuale. Hamilton può respingere queste nell'ambito dell'accordo legale esistente.
- 5.6 Le modifiche di prodotto realizzate senza preavviso saranno considerate in violazione del contratto e autorizzeranno Hamilton ad intraprendere le relative misure (rifiuto di accettazione, riduzione del prezzo, risarcimento, ecc.).
- 5.7 Nella misura in cui questi sono noti al Fornitore, i blocchi di produzione come anche gli annunciati abbandoni della produzione di componenti da parte di subfornitori (fabbricanti) dovranno essere notificati a Hamilton in tempo utile.
- 5.8 Il Fornitore sarà obbligato a sostenere Hamilton sulla base dei costi (con previo accordo) in relazione alla rettifica dei problemi di qualità o sarà obbligato ad eseguire queste rispettivamente.
- 5.9 Il dovere della parte ordinante di eseguire controlli e di emettere immediatamente notifiche di difetti sarà contrattualmente esclusa. I difetti nei prodotti consegnati (in termini quantitativi e qualitativi) devono essere notificati appena accertati. Il Fornitore rinuncia espressamente all'eccezione di scaduta notifica di difetti o di approvazione. Hamilton può emettere notifiche di difetti durante l'intero periodo di garanzia.
- 5.10 Se Hamilton dovesse restituire merce difettosa, allora Hamilton avrà il diritto di riaddebitare la somma della fattura più una spesa amministrativa forfetaria di 5% del prezzo della merce difettosa o almeno EUR 100.00. Hamilton si riserva il diritto di dimostrare che le spese generali erano più alte.

6. Condizioni di consegna

- 6.1 La consegna dovrà essere effettuata entro la scadenza di consegna al luogo di prestazione, sebbene almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima. Il luogo di prestazione per tutti gli obblighi reciproci è il domicilio registrato dell'azienda Hamilton Italia S.r.l. a Agrate Brianza, Italia.
- 6.2 Salvo diverso accordo caso per caso, le consegne devono essere effettuate reso sdoganato (Incoterms 2010).
- 6.3 Consegne in eccesso o in difetto, Consegne parziali o anticipate saranno soggette alla previa autorizzazione di Hamilton.

- 6.4 Hamilton può, in ogni momento con effetto immediato e indipendentemente da ulteriori suoi diritti, recedere dall'Accordo e rifiutare di accettare la consegna se:
- la data di consegna confermata dal Fornitore non è stata rispettata;
 - le specifiche fissate da Hamilton non sono state rispettate.
- 7. Imballaggio, nota di consegna, assicurazione, trasferimento di proprietà**
- 7.1 Il Fornitore si assume la responsabilità per un imballaggio corretto e deve richiamare l'attenzione a qualsiasi circostanza speciale relativa alla rimozione dello stesso.
- 7.2 Una nota di consegna deve accompagnare ciascuna partita e questa deve contenere almeno il numero (i numeri) Hamilton dell'ordine e dell'articolo.
- 7.3 Il trasporto deve avvenire in conformità con le istruzioni di Hamilton.
- 7.4 La proprietà, i benefici ed il rischio dei prodotti consegnati saranno trasferiti a Hamilton dopo l'accettazione con esito positivo. Nel caso di consegne che comportano l'installazione o la regolazione, il rischio sarà trasferito solo al momento dell'accettazione con esito positivo da parte di Hamilton. Se i prodotti sono restituiti al Fornitore per una qualsiasi ragione, il rischio e la responsabilità saranno trasferiti al Fornitore una volta che i prodotti saranno pronti per il trasporto.
- 7.5 Qualsiasi estensione o allargamento della riserva di proprietà è escluso.
- 7.6 Nella misura in cui il rispettivo diritto applicabile non disponga diversamente per legge, il Fornitore sarà esclusivamente responsabile in tutti i casi per il rispetto di tutti i regolamenti e tutte le formalità di esportazione, importazione, transito e controllo.
- 8. Sicurezza e protezione ambientale**
- 8.1 Le merci consegnate e i servizi forniti dovranno essere conformi con le disposizioni di legge, in particolare con le disposizioni sulla sicurezza e la protezione ambientale.
- 8.2 Nei casi di consegne e di prestazioni di servizi, il Fornitore avrà la responsabilità esclusiva riguardo al rispetto dei regolamenti per la prevenzione degli infortuni. I dispositivi di protezione e tutte le possibili istruzioni del produttore richiesti in base a questi regolamenti dovranno essere inclusi gratuitamente con la consegna.
- 9. Garanzia**
- 9.1 Il Fornitore garantisce – in aggiunta alla qualità e alle caratteristiche – che il prodotto consegnato è privo di difetti materiali e di produzione, è pienamente operativo, è conforme a tutti i regolamenti in vigore nel suo luogo di destinazione e che tutti i necessari certificati di conformità, autorizzazioni, permessi, ecc. sono stati ottenuti.
- 9.2 Il periodo di garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna a Agrate Brianza. Lo stesso pieno periodo di garanzia sarà applicato in tutti i casi di consegne sostitutive, rettifiche successive e pezzi di ricambio.
- 9.3 Se un prodotto presenta dei difetti, allora Hamilton avrà il diritto di scegliere tra i seguenti diritti: conversione, risarcimento per il valore ridotto, fornitura di prodotti sostitutivi privi di difetti e successiva rettifica. In casi urgenti o se il Fornitore omettesse di eseguire la correzione richiesta da Hamilton entro la scadenza imposta da Hamilton, Hamilton potrà procurare un sostituto o potrà rettificare il difetto o far rettificare questi.
- 9.4 Se Hamilton dovesse avere prove che un simile difetto riguarda tutti i prodotti consegnati, allora Hamilton potrà disporre la sostituzione di questi, anche se il periodo di garanzia fosse già scaduto.
- 9.5 I costi derivanti dall'esercizio dei diritti saranno a carico del Fornitore. Rivendicazioni di risarcimento rimangono in tutti i casi.
- 10. Responsabilità**
- 10.1 Se i prodotti dovessero ledere Hamilton, i suoi dirigenti amministrativi o dipendenti, allora il Fornitore sarà obbligato a fornire un indennizzo globale.
- 10.2 Nel caso di una rivendicazione avanzata contro Hamilton in collegamento con un prodotto consegnato dal the Fornitore, in particolare sulla base di leggi sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (incluso Svizzera, UE e USA), allora Hamilton potrà rivelare senza ulteriore indugio il nome del Fornitore al ricorrente. In aggiunta, Hamilton avrà il diritto di rivendicare il pieno risarcimento e ricorso contro Fornitore derivanti dalle spese sostenute in collegamento con qualsiasi tale rivendicazione. Il Fornitore dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa.
- 11. Proprietà intellettuale**
- 11.1 Il Fornitore garantisce che i prodotti consegnati da egli stesso e l'utilizzo di questi non violano nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Egli sarà totalmente responsabile per tutte le conseguenze – sia in relazione a Hamilton sia ai suoi clienti – derivanti da qualsiasi violazione asserita o reale.
- 11.2 Le istruzioni emesse da Hamilton riguardo all'utilizzo delle designazioni aziendali e dei marchi registrati di Hamilton, come anche in relazione all'apposizione di questi sui prodotti, devono essere rispettate.
- 12. Mezzi di produzione**
- 12.1 Tutti i mezzi di produzione (utensili, disegni, modelli, ecc.) che Hamilton mette a disposizione del Fornitore a sue spese, sono proprietà di Hamilton e dovranno essere conformemente designati. Questi potranno essere utilizzati solamente per conto di Hamilton. Hamilton avrà il diritto esclusivo di disporre su questi articoli e il Fornitore dovrà attenersi alle istruzioni emesse da Hamilton.
- 12.2 Nella misura in cui i mezzi di produzione, che sono stati interamente o parzialmente pagati da Hamilton, siano in possesso del Fornitore, il Fornitore sarà responsabile per i rischi della loro perdita e/o distruzione e del loro danneggiamento. Se il Fornitore dovesse violare i suoi obblighi, allora Hamilton avrà il diritto di risolvere tutti gli accordi legali con il Fornitore con effetto immediato. In aggiunta, Hamilton avrà il diritto di richiedere un risarcimento e anche di richiedere la resa del beneficio (lordo) generato dal Fornitore.
- 13. Progetti esecutivi, documenti di fabbricazione e manutenzione**
- 13.1 Prima dell'inizio della produzione, i progetti esecutivi dovranno essere sottoposti a Hamilton su richiesta per l'approvazione. L'approvazione di Hamilton non esonererà il Fornitore dalle sue responsabilità per la completa idoneità e fattibilità di questi.
- 13.2 I documenti definitivi di fabbricazione e manutenzione (i progetti esecutivi, le norme di manutenzione ed operazione, la lista dei pezzi di ricambio, ecc.) dovranno essere mantenuti in custodia per tutta la durata della produzione (massimo 10 (dieci) anni dopo la consegna finale) e dovranno essere messi

a disposizione di Hamilton a titolo gratuito in caso di cessazione della produzione o di scioglimento dell'accordo legale. Questo si applica a tutti i documenti di fabbricazione e manutenzione.

14. Riservatezza

14.1 Tutti i documenti tecnici (i mezzi di produzione, i dati, i disegni, i software, ecc.) che Hamilton mette a disposizione del Fornitore per lo scopo della fabbricazione del prodotto, come anche tutti i documenti commerciali (per es. gli ordini e i dettagli associati), dovranno essere trattati in maniera riservata e potranno essere utilizzati solo per questa specifica cooperazione. Questo vale anche per i prodotti che sono stati sviluppati specificatamente per Hamilton. Tutti i diritti connessi a ciò saranno mantenuti esclusivamente da Hamilton. Su richiesta, tutti i documenti e tutte le copie e le riproduzioni di questi dovranno essere resi a Hamilton senza indugio.

14.2 Il Fornitore deve trattare il suo rapporto commerciale con Hamilton e tutti i dettagli in relazione a questo in maniera riservata.

14.3 Il Fornitore dovrà anche imporre gli obblighi di riservatezza di cui sopra ai suoi dirigenti amministrativi, dipendenti e a terzi legalmente coinvolti.

14.4 Gli obblighi di cui sopra saranno applicabili anche nell'ambito delle trattative contrattuali e in seguito alla conclusione dell'accordo. Se l'accordo legale non fosse concluso o dopo la conclusione dell'accordo legale rispettivamente, tutti i documenti presentati o creati di ogni tipo attinenti al progetto specifico dovranno essere resi automaticamente a Hamilton senza indugio.

15. Forza maggiore

15.1 Il Fornitore non sarà responsabile per la non esecuzione o la cattiva esecuzione dell'accordo legale se questo fatto potrà essere attribuito a cause di forza maggiore.

15.2 Se il Fornitore dovesse invocare la forza maggiore, allora deve informare l'altra parte senza indugio riguardo all'evento e la presunta durata di questo. Se omettesse di far ciò, allora non potrà invocare la forza maggiore.

15.3 Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire a Hamilton una conferma scritta delle circostanze che a suo avviso hanno stabilito un caso di forza maggiore.

16. Disposizioni varie

16.1 Il Fornitore sarà obbligato ad informare Hamilton per iscritto senza indugio se si verificassero modifiche sostanziali nelle sue strutture di controllo o proprietà relative alle circostanze in vigore al momento della stipula dell'accordo legale.

16.2 Nel caso di divergenze tra le versioni delle varie lingue di questi TCC, prevale la versione tedesca.

16.3 Le comunicazioni devono essere indirizzate a Hamilton Italia S.r.l., Via Paracelso 22, 20041 Agrate Brianza, Italia.

17. Clausola salvatoria

17.1 Se una delle singole disposizioni contenute in questo Accordo si rivelasse interamente o parzialmente invalida o non tutelabile, o se dovesse successivamente diventare invalida o non tutelabile come conseguenza di modifiche nella legislazione che si verificano dopo la stipula dell'Accordo, allora questo non pregiudicherà le altre disposizioni contrattuali e la validità di questo Accordo nella sua interezza. Tali disposizioni invalide o non tutelabili saranno sostituite da disposizioni valide e tutelabili che si avvicineranno il più

possibile al significato e alle finalità delle disposizioni invalide. Se si dovesse rivelare che l'Accordo contiene delle omissioni, allora si riterranno concordate le disposizioni che corrispondono al significato e alle finalità dell'Accordo e che sarebbero state concordate se la questione fosse stata presa in considerazione.

<p>Tutti i rapporti legali tra Hamilton e la parte contraente sono regolati dalla legge italiana, per cui la Convenzione sulle vendite delle Nazioni Unite è esclusa. I tribunali ordinari del domicilio registrato di Hamilton hanno la competenza esclusiva per la valutazione giudiziaria di tutte le controversie tra la parte contraente e Hamilton. Hamilton ritiene tuttavia anche il diritto di intentare azioni di risarcimento contro la parte contraente in qualsiasi altro tribunale responsabile.</p>
